



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 66/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO

Presidente relatore

dott.ssa Rossana DE CORATO

Consigliere

dott. Giovanni NATALI

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37983 del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di PIACENZA Marco, C.F.

PCNMRC83C18L109W, nato a Terlizzi il 18.03.1983 ed ivi residente alla via

Piscina Nuova, n. 32/1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Gianluigi Rutigliano, pec: gianluigi.rutigliano@pec.ordineavvocatitrani.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti
di causa.

Uditi all'udienza del 28 gennaio 2026 - relatore il Presidente Pasquale

Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico

ministero in persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa e l'Avv. Gianluigi

Rutigliano per il convenuto.

FATTO

La Procura Regionale ha citato in giudizio il sig. Marco Piacenza, in proprio

e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, in ordine ad

un'ipotesi di danno erariale derivante dalla ritenuta indebita percezione di

	contributi pubblici in agricoltura, nell'ambito del "Programma di Sviluppo	
	Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Misura 112 - Insediamento di	
	giovani agricoltori e pacchetto multi misura giovani - assistito dal Fondo	
	europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).	
	Il requirente contabile evidenziava che a seguito di un'attività ispettiva svolta	
	dalla Squadra Operativa della Guardia di Finanza - Tenenza di Molfetta nei	
	confronti della ditta individuate Braci Piacenti di Piacenza Marco con sede in	
	Terlizzi, esercente l'attività di "Ristorante con somministrazione -	
	Allevamento cavalli ed altri equini", era emerso quanto di seguito sintetizzato.	
	In data 23.04.2010, il sig. Piacenza Marco presentava domanda di contributo	
	a valere dei fondi stanziati per le suddette Misure e la Regione Puglia (Autorità	
	di Gestione) comunicava a costui l'ammissibilità all'insediamento di giovani	
	agricoltori al fine di beneficiare del contributo, stimato in € 82.143,93; il	
	Piacenza, in data 20.09.2010, trasmetteva alla Regione Puglia la	
	comunicazione di avvenuto insediamento ed inviava la documentazione	
	prevista dal paragrafo 13 del bando.	
	Con determina n. 107623 del 15.11.2010 la Regione Puglia - Area Politiche e	
	Sviluppo Rurale ammetteva la domanda ai benefici richiesti con concessione	
	di un contributo pubblico di € 40.280,00, illustrava gli obblighi a carico	
	dell'impresa, le modalità di richiesta delle erogazioni e le prescrizioni a cui la	
	ditta doveva ottemperare, pena la revoca del contributo concesso.	
	A seguito di distinte domande venivano liquidati al Piacenza i seguenti	
	importi: € 20.140,00 a titolo di "anticipazione", accreditato in data 29.12.2010;	
	€. 13832,00 a titolo di "1° stato avanzamento lavori", accreditato in data	
	13.8.2012; € 1.408,15 a titolo di "saldo finale", accreditato in data 22.11.2018;	

		il tutto per complessivi € 35.380,15.	
		Nel corso delle indagini della Guardia di Finanza il Piacenza aveva	
		rappresentato di non avere più la disponibilità del trattore tipo New Holland	
		TF4040F - targato BJ569J (con pala caricatrice tipo Jolly) ed il	
		rimorchio/cassone Marca Chironna VC60 targato AN433A, dichiarando, nel	
		contempo, che gli stessi erano stati venduti rispettivamente nel mese di marzo	
		2016 e nel mese di aprile 2017 ma di non aver emesso alcun documento	
		commerciale.	
		In ordine a tale circostanza il requirente ha evidenziato che:	
		il Piacenza, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta, ai	
		sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in data 24.07.2015, presentata a	
		corredo della domanda di saldo del contributo, aveva dichiarato che <i>"Il</i>	
		<i>beneficiario si impegna a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso gli</i>	
		<i>investimenti ammessi ai benefici per un periodo pari ad almeno 10 anni per i</i>	
		<i>beni immobili e ad almeno 5 anni per i beni mobili a partire dalla data del</i>	
		<i>provvedimento di liquidazione del saldo dell'aiuto"</i> ;	
		quindi, il convenuto aveva venduto i beni oggetto di aiuto (trattore e	
		rimorchio) ancor prima di aver ottenuto il saldo, liquidato definitivamente in	
		data 22.11.2018 per un importo pari ad € 1.408,15;	
		previa consultazione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria, era stato	
		ascertato, inoltre, che la ditta individuale di Piacenza Marco il 6.02.2019	
		aveva cessato l'attività con la quale aveva avviato la procedura di aiuto e che	
		dal 21.02.2019 aveva continuato l'attività di sola ristorazione iscrivendo	
		presso la CCIAA la ditta "Braci Piacenti di Piacenza Marco".	
		Sulla base di tali elementi la Procura ha notificato al Piacenza l'invito a	

	dedurre previsto dall’art. 67 del codice di giustizia contabile.	
	Le deduzioni fornite dall’intimato non sono state ritenute idonee a superare i	
	motivi di addebito.	
	La Procura ha quindi depositato l’atto di citazione in giudizio per il danno di	
	€ 35.380,15 riferito al contributo pubblico concesso per la realizzazione di una	
	stalla per cavalli ed equini nonché all'acquisto di beni, quali il trattore e il	
	rimorchio, contestando al Piacenza di aver “violato l’osservanza degli impegni	
	e degli obblighi assunti all’atto della presentazione della domanda di aiuto, in	
	quanto ha cessato l'attività e venduto la proprietà dei beni mobili (trattore e	
	rimorchio) oggetto degli investimenti finanziati, prima dei cinque anni	
	prescritti dal citato bando pubblico, omettendone tra l'altro le comunicazioni	
	all'Autorità di gestione/Organismo pagatore di riferimento (Regione	
	Puglia/Agea)”.	
	Il requirente ha, inoltre, rappresentato che la Regione Puglia aveva emesso	
	provvedimento di revoca del contributo e aveva chiesto al Piacenza di	
	provvedere al pagamento nei confronti di AGEA degli aiuti concessi a valere	
	sulla Mis. 121, per l’importo complessivo di € 37.394,15, corrispondente alla	
	somma dei contributi erogati a titolo di anticipazione, maggiorata del 10%,	
	SAL e saldo finale, e che AGEA aveva emesso il provvedimento di	
	ingiunzione, ai sensi dell’art. 2, R.D. 639/1910, n. 87586 del 2.12.2022, per	
	la complessiva somma di €. 40.587,08 di cui € 35.380,15 per sorte, € 3.192,93	
	per interessi ed € 2.014,00 a titolo di maggiorazione del 10% sull’anticipo) e	
	successivamente aveva iscritto a ruolo tali somme.	
	L’attore pubblico ha quindi dedotto la sussistenza degli elementi della	
	responsabilità amministrativa a carico del Piacenza.	
	4	

	Il danno erariale di €. 35.380,15 per aver distolto dalla prevista destinazione	
	d'uso i beni oggetto degli investimenti finanziati a valere sulla mis. 121 (per	
	almeno 10 anni per i beni immobili e 5 anni per i beni mobili, dalla data del	
	provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico).	
	La condotta dolosa per aver creato, tramite la dichiarazione sostitutiva sopra	
	indicata, artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti al	
	fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno: ha	
	evidenziato che nonostante l'impegno a non trasferire i beni gli stessi sono	
	stati alienati prima ancora della scadenza del termine per la realizzazione del	
	programma finanziato e che parimenti anche l'attività alla base del	
	finanziamento richiesto veniva cessata prima del citato termine di cinque anni.	
	In ordine alla prescrizione fatta valere dall'intimato il requirente ha opposto	
	l'occultamento doloso del danno, la cui scoperta è conseguita alla verifica	
	amministrativa operata dai militari della Guardia di finanza.	
	In ordine alla mancanza di interesse ad agire la Procura ha dedotto che,	
	secondo richiamata giurisprudenza di appello, l'ammissione ad un piano di	
	rateizzazione conseguente all'iscrizione a ruolo, non impedisce	
	l'instaurazione di un giudizio amministrativo contabile per il risarcimento del	
	danno erariale, fermo restando che dell'eventuale pagamento delle rate	
	previste dal suddetto piano si potrà tener conto in sede di esecuzione della	
	sentenza di condanna limitatamente alla quota capitale compresa nell'importo	
	della rata estinta.	
	Alla luce di tali deduzioni il requirente ha formulato la richiesta risarcitoria	
	dell'importo di €.35.380,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria a favore	
	di AGEA.	
	5	

	Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Gianluigi Rutigliano che ha depositato in data 8.1.2026 memoria difensiva.	
	Preliminarmente il legale di parte ha eccepito la prescrizione dell'azione contabile deducendo che nella fattispecie il requirente non abbia dimostrato l'occultamento doloso: per il configurarsi dello stesso non sarebbe sufficiente la mera omissione comunicativa o l'inadempimento agli obblighi del bando, essendo necessario accertare una condotta connotata da specifica attitudine occultatoria, idonea a rendere non conoscibile il fatto dannoso secondo l'ordinaria diligenza.	
	In subordine il difensore del convenuto ha dedotto la carenza di interesse ad agire in questa sede in quanto, a seguito dell'iniziativa recuperatoria avviata da AGEA tramite iscrizione a ruolo, si era perfezionata la richiesta di rateizzazione del debito e di conseguenza il giudizio instaurato dal requirente contabile condurrebbe ad un'inammissibile duplicazione della pretesa risarcitoria.	
	All'attualità non emergerebbe alcun danno diverso da risarcire e, in ogni caso, mancherebbe la prova di una condotta dolosa o gravemente colposa del convenuto.	
	In subordine il difensore del convenuto ha chiesto di limitare ogni eventuale condanna al solo residuo non recuperato con scomputo delle somme già riscosse e da riscuotere in esecuzione del recupero coattivo già azionato da AGEA oggetto di rateizzazione, onde evitare duplicazioni soddisfattive.	
	In data 22.1.2026 la Procura ha depositato una nota di AGEA (corredata da schede contabili) secondo cui, da verifiche in ordine alla procedura di riscossione e degli importi recuperati a seguito di rateizzazione, emerge che	
	6	

		sono stati riscossi complessivamente € 3.185,82.	
		In data 28.1.2026 il difensore del convenuto ha depositato una nota con	
		allegate le ricevute di pagamento delle prime sette rate di quelle perviste dal	
		piano di rateizzazione perfezionato con l’agente della riscossione.	
		Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il pubblico ministero ed il	
		difensore del convenuto hanno confermato le argomentazioni e conclusioni	
		rassegnate nei rispettivi atti scritti.	
		Il giudizio, all’esito della discussione, è stato riservato per la decisione.	
		DIRITTO	
		1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dalla	
		Procura nei confronti del convenuto Piacenza Marco in conseguenza della	
		contestata indebita percezione di contributi pubblici, finanziati anche con	
		fondi europei in agricoltura, la cui liquidazione definitiva era intervenuta	
		quando il beneficiario aveva già disatteso gli obblighi previsti dal bando.	
		Il contributo pubblico ottenuto dal convenuto si riferisce al Programma	
		Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013) della Regione Puglia - assistito dal	
		finanziamento a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	
		(FEASR) 2007-2013 - in particolare alla domanda di aiuto relativa alla Misura	
		112 “Insediamento di giovani agricoltori” e alle altre misure del “Pacchetto	
		Multimisura Giovani” di cui al Bando pubblicato sul BUR Puglia n. 162 del	
		15.10.2009.	
		Segnatamente, dalla domanda presentata dal Piacenza emerge che la richiesta	
		di aiuti finanziari si riferisce alla Misura 111 “Formazione Professionale”, alla	
		misura 112 “Insediamento Giovani Agricoltori”, alla Misura 114 “Servizi di	
		consulenza in agricoltura” e alla Misura 121 “Ammodernamento delle	
		7	

	Aziende agricole”.	
	La Regione deliberava la concessione di un premio unico di € 30.000 a valere	
	sulla misura 112, un voucher formativo di € 3.000 a valere sulla misura 112,	
	un aiuto di € 1.500 a valere sulla misura 114 ed un aiuto di € 40.280 a valere	
	sulla misura 121.	
	Il convenuto ha percepito, per la misura 121, l’anticipo di € 20.140 (a seguito	
	di decreto AGEA n. 155 del 24.12.2010) accreditato in data 29.12.2010, e	
	sulla base delle spese documentate, un primo acconto di € 13.832 accreditato	
	in data 13.8.2012 ed il saldo di € 1.408,14 accreditato in data 22.11.2018.	
	Ciò premesso la Procura ha contestato al Piacenza una condotta dolosa per	
	aver creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali	
	benefici in contrasto con gli obiettivi della legislazione. Viene evidenziata la	
	circostanza che costui, pur avendo chiesto e ottenuto una proroga del termine	
	per il completamento del programma d’investimento e aver ricevuto la	
	liquidazione definitiva del saldo in data 22.11.2018, aveva alienato un trattore	
	e un rimorchio oggetto di finanziamento prima del decorso dei cinque anni dal	
	pagamento del saldo finale - rispettivamente nel mese di marzo 2016 e nel	
	mese di aprile 2017, come dichiarato ai militari della Guardia di Finanza	
	nell’ambito dell’attività ispettiva - e già agli inizi del 2019 aveva cessato la	
	partita IVA con la quale aveva avviato la procedura di aiuto e continuato	
	l’attività di sola ristorazione con una nuova partita IVA.	
	2. Il legale del convenuto ha dedotto solo genericamente la mancanza di	
	responsabilità amministrativa per assenza di dolo o colpa grave, avendo	
	incentrato la difesa del suo assistito principalmente sull’eccezione di	
	prescrizione per assenza dell’occultamento doloso del danno.	
	8	

	Reputa il collegio che nella fattispecie in esame sia del tutto evidente la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa, segnatamente una condotta caratterizzata da dolo.	
	Il Bando pubblico riguardante il contributo finanziario richiesto dal convenuto prevedeva, con riferimento alla Misura 112 (insediamento giovani agricoltori) che l'interessato doveva impegnarsi a svolgere attività agricola "per almeno cinque anni dalla data della decisione individuale pubblica di concessione del premio" (art. 4) mentre, con riferimento alle altre misure ed in particolare alla Misura 121 (ammodernamento aziende agricole), che il richiedente doveva presentare un Piano Aziendale con la descrizione degli investimenti e fornire "tutte le informazioni necessarie alla verifica del possesso delle condizioni di accesso previste da ciascuna misura richiesta" (art. 6). Lo stesso Bando pubblico rinviava, poi, a quanto previsto nelle schede di misura attinenti al "pacchetto multimisura giovani" contenute nel PSR 2007-2013.	
	Il Programma di sviluppo rurale per la Puglia (PSR) 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008 n. 148 e pubblicato sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008, stabiliva espressamente per la Misura 121 dei vincoli di destinazione (art. 8.d) secondo cui per gli immobili oggetto di sostegno il beneficiario doveva mantenerne la destinazione per almeno 10 anni dalla data del provvedimento di totale liquidazione del contributo pubblico e per i beni mobili il limite era fissato in cinque anni a partire dalla medesima data.	
	Ciò premesso in ordine ai vincoli e impegni stabiliti dal Bando pubblico di che trattasi, è del tutto evidente che il Piacenza, avendo alienato i beni mobili acquistati con l'ausilio finanziario pubblico, prima ancora del provvedimento	

	di totale liquidazione del contributo stesso (il saldo è stato erogato nel 2018	
	mentre il trattore ed il rimorchio, come riferito dallo stesso interessato ai	
	militari della Guardia di Finanza, sono stati ceduti tra il 2016 ed il 2017), ha	
	posto in essere una condotta finalizzata intenzionalmente a monetizzare	
	l'aiuto finanziario ricevuto pur consapevole della circostanza che tale	
	comportamento procurava un evidente danno erariale per essere state disattese	
	le finalità pubbliche sottese al finanziamento stesso.	
	Ed invero le misure riguardanti il PSR Puglia, per le quali il convenuto ha	
	presentato richiesta di finanziamento, erano state istituite con l'obiettivo	
	strategico del miglioramento della competitività delle imprese agricole	
	pugliesi, promuovendo il ricambio generazionale, attraverso l'insediamento di	
	giovani in agricoltura e l'adattamento strutturale della loro azienda; finalità	
	che necessariamente presupponeva il mantenimento degli investimenti per un	
	congruo periodo di tempo, obbligo che il convenuto ha consapevolmente	
	disatteso.	
	Tale consapevolezza risulta in tutta evidenza se si considera che in occasione	
	della richiesta del pagamento del saldo (domanda n. 54750265123 in data	
	29.7.2015) è stata prodotta dal Piacenza una dichiarazione sostitutiva di	
	notorietà (datata 24.7.2015) con cui, tra l'altro, confermava l'impegno, già	
	contenuto nella domanda di finanziamento, di non distogliere dalla prevista	
	destinazione gli investimenti ammessi a finanziamento, per un periodo di dieci	
	anni gli immobili e per cinque anni i beni mobili.	
	Sussiste, quindi, la responsabilità amministrativa del convenuto in presenza di	
	una condotta dolosa tesa a lucrare il contributo pubblico ottenuto senza aver	
	partecipato alla realizzazione delle finalità per le quali lo stesso era stato	
	10	

	erogato e con la consapevolezza del danno erariale conseguente.	
	3. Occorre ora valutare l’eccezione di prescrizione sollevata dal legale di parte	
	che assume l’assenza di occultamento doloso del danno stesso.	
	L’eccezione deve essere disattesa.	
	L’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 (nel testo risultante a seguito delle	
	modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), della l. 7.1.2026, n. 1;	
	disposizione applicabile - ai sensi dell’art. 6, comma 1, della stessa l. n. 1/2026	
	- <i>«ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in</i>	
	<i>giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge», data da</i>	
	<i>individuare nel 22.1.2026 ex art. 73, comma 3, Cost.) prevede che «Il diritto</i>	
	<i>al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti</i>	
	<i>dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal</i>	
	<i>momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a</i>	
	<i>conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,</i>	
	<i>realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di</i>	
	<i>comunicazione, dalla data della sua scoperta».</i>	
	Prima della recente modifica, l’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 così	
	recitava: <i>«Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in</i>	
	<i>cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,</i>	
	<i>ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua</i>	
	<i>scoperta».</i>	
	La riforma del 2026 ha, quindi, qualificato i fatti suscettibili di integrare un	
	occultamento doloso, da individuare in una <i>«condotta attiva»</i> o nella	
	<i>«violazione di obblighi di comunicazione»</i> nel solco di una giurisprudenza del	
	giudice contabile che aveva già chiarito che la condotta dolosamente	
	11	

	occultatrice presupponeva <i>“l’esistenza di comportamenti, tanto commissivi</i>	
	<i>quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso (Sez. I</i>	
	<i>App., sent., n. 260/2020, n. 369/2022, Sez. II App., sent. n. 77/2019) ed un</i>	
	<i>elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto</i>	
	<i>stesso (Sez. II App., sent. n. 182/2024, Sez. III App. n. 308/2016)» (Sez. I App,</i>	
	<i>sent. 78/2025).</i>	
	Venendo alla fattispecie in esame, è fuor di dubbio che il convenuto, non solo	
	ha posto in essere la cessione dei beni mobili di cui si è detto (trattore e	
	rimorchio) con l’intenzione di lucrare il finanziamento pubblico ottenuto con	
	conseguente documento per l’erario, ma ha anche occultato il danno di che	
	trattasi omettendo di adempiere a specifici obblighi di comunicazione.	
	In primo luogo, l’impegno del Piacenza, più volte assunto, a non distogliere	
	dagli investimenti i finanziamenti ricevuti per l’acquisto di beni mobili almeno	
	per un quinquennio a partire dalla ricezione del saldo comportava	
	evidentemente anche l’obbligo di informare l’ente concedente di ogni	
	cambiamento della situazione rispetto a tale impegno.	
	Pur prescindendo da tale circostanza va, in ogni caso, evidenziato che l’art. 16	
	del Bando pubblico per l’accesso al finanziamento di che trattasi, nel	
	prevedere la non ammissibilità di revisioni e/o varianti sostanziali del Piano	
	aziendale che avrebbero prodotto una variazione del punteggio attribuito in	
	sede di valutazione secondo i prescritti criteri di selezione, sanciva pure	
	l’obbligo di comunicare alla Regione Puglia ogni richiesta di revisione e/o	
	variante del Piano aziendale per la necessaria autorizzazione.	
	In sostanza l’occultamento doloso del danno nella fattispecie in esame si è	
	realizzato attraverso la violazione di un obbligo di comunicazione derivante	
	12	

	indirettamente dall'impegno assunto in sede di dichiarazione sostitutiva di	
	notorietà (circa il mantenimento dell'investimento dei beni mobili) e	
	direttamente dalle disposizioni del Bando pubblico in materia di revisione o	
	modifica del Piano aziendale proposto.	
	La prescrizione dell'azione erariale decorre, pertanto, dalla scoperta del danno	
	occultato.	
	Considerato che la scoperta del danno è conseguente all'attività di controllo	
	svolta dalla Guardia di Finanza, compendiata nella relazione dell'11.4.2022	
	indirizzata alla Procura regionale della Corte dei conti, l'azione è tempestiva	
	perché intrapresa entro il quinquennio da tale data.	
	4. Ultimo aspetto da valutare riguarda la carenza di interesse ad agire, eccepita	
	dal difensore del Piacenza, in considerazione dell'intervenuto	
	perfezionamento della rateizzazione del debito portato dalla cartella di	
	pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo, da parte di AGEA, delle	
	somme dovute dal convenuto.	
	L'eccezione è infondata.	
	Come chiarito dalla Corte di cassazione e dalla conforme giurisprudenza del	
	giudice contabile, l'esaurimento dell'interesse ad agire del pubblico ministero	
	contabile si verifica “nel caso in cui consti che all'ingiunzione abbia fatto	
	seguito l'effettivo e definitivo recupero, da parte della P.A., delle somme	
	indebitamente percepite dal privato, con integrale risarcimento del danno”	
	(cfr. Cass. S.U. sent. 04/10/2019, n. 24858).	
	Nel caso di specie dalla documentazione prodotta in giudizio dal legale del	
	convenuto emerge che il piano di rateizzazione prevede 84 rate con scadenze	
	mensili a partire del 25.8.2025 fino al 25.6.2032 sicché è evidente che	

	all'attualità non vi è ancora stato l'integrale risarcimento del danno e permane	
	pertanto l'interesse ad agire in capo all'attore pubblico.	
	Per completezza deve solo chiarirsi che dall'importo della presente condanna	
	andranno scomputate, in sede di esecuzione, le somme riscosse da AGEA a	
	seguito della rateizzazione perfezionata.	
	5. In definitiva il convenuto va condannato al risarcimento del danno nei	
	confronti di AGEA nell'importo di € 35.380,15, da rivalutarsi secondo gli	
	indici ISTAT dalle date di erogazione delle somme a titolo di anticipazione,	
	acconto e saldo sino alla data della presente decisione, con interessi legali	
	calcolati sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione di questa sentenza	
	fino al soddisfo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando in merito al giudizio n. 37983, condanna il sig. Piacenza Marco	
	al pagamento, a favore di AGEA, della somma di € 35.380,15, da rivalutarsi	
	secondo gli indici ISTAT dalle date di erogazione delle somme a titolo di	
	anticipazione, acconto e saldo sino alla data della presente decisione, con	
	interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data al soddisfo.	
	Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, come	
	liquidate dalla Segreteria con nota in calce.	
	Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2026.	
	Il Presidente relatore	
	Pasquale Daddabbo	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 160,00.	
	Depositata in segreteria il 19/3/2026	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	14